

l'indennizzo e le norme secondo cui il termine di prescrizione ricomincia a decorrere; che infine, per ragioni di gestione amministrativa, si deve prevedere che la domanda d'indennizzo presentata dal produttore nel quadro del presente regolamento, qualora non sia trasmessa all'autorità competente entro un dato termine, venga respinta;

considerando che nell'applicazione del presente regolamento le autorità competenti degli Stati membri agiscono, a nome e per conto del Consiglio e della Commissione, in virtù di un mandato che concerne unicamente l'adempimento, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento dei compiti amministrativi necessari all'attuazione di quest'ultimo;

considerando che ai sensi della sentenza della Corte di giustizia l'importo dell'indennizzo deve corrispondere alla differenza fra i redditi che gli interessati avrebbero potuto ricavare dalla commercializzazione del latte se non ne fossero stati esclusi e quelli che sono stati nel contempo effettivamente percepiti o avrebbero potuto essere percepiti se fosse stata usata tutta la diligenza richiesta; che tuttavia, nell'intento di proporre ai beneficiari un indennizzo i cui elementi siano tutti economicamente giustificati, gli importi sono stati stabiliti secondo un metodo la cui obiettività può essere constatata da ogni persona interessata; che la globalità del risultato è stata inoltre attenuata dall'introduzione — ai fini del calcolo dell'indennità per 100 chilogrammi di latte — di due fattori di differenziazione relativi, da un lato, all'anno considerato e, dall'altro, alle dimensioni dell'azienda;

considerando che le varianti da prendere in considerazione, in primo luogo per il calcolo dei redditi potenziali della produzione lattiera e in secondo luogo per la determinazione dei redditi alternativi, sono così numerose da esigere l'esame di ciascun caso particolare, il che tuttavia non è ragionevolmente possibile, dato il numero dei produttori interessati; che è quindi prospettabile solo una valutazione globale del danno; che, tuttavia, per evitare una sottovalutazione del danno, la scelta dei vari elementi di calcolo dell'indennità viene generalmente fatta in un senso favorevole agli interessati;

considerando, infatti, che il reddito potenziale della commercializzazione viene calcolato in base al reddito lordo della produzione lattiera, includendo, fra le entrate, le vendite di latte, i vitelli nati nel quadro della produzione lattiera e il valore residuo della vacca lattiera, e detraendo, fra le spese, soltanto quelle variabili, che vengono immediatamente soppresse in caso di cessazione della produzione lattiera e non le spese fisse relative al suolo, al lavoro e al capitale; che tuttavia questo ragionamento trova i suoi limiti nei fondi finanziari conservati in attesa di essere reinvestiti nel patrimonio zootecnico; che è pertanto necessario tener conto del prodotto che si potrebbe ottenere con detti fondi; che inoltre, mancando il patrimonio zootecnico, si risparmiano anche le spese di ammortamento del suo rinnovo;

considerando, per quanto riguarda il calcolo del reddito di sostituzione, che si è rinunciato a prendere in considerazione il reddito alternativo del capitale svincolato con l'abbandono della produzione lattiera, in base al principio secondo cui il produttore interessato intendeva successivamente riprendere detta produzione e le possibilità di utilizzare diversamente il capitale erano quindi limitate;

considerando che la mancata accettazione da parte di un produttore dell'offerta fattagli dall'autorità competente dello Stato membro conformemente alle disposizioni del presente regolamento equivarrebbe ad un rifiuto dell'offerta comunitaria; che pertanto l'azione giudiziaria che venisse in seguito perseguita o avviata dal produttore sarebbe di competenza della giurisdizione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Alle condizioni fissate dal presente regolamento, è concesso un indennizzo ai produttori che hanno subito un danno per non aver potuto, in esecuzione di impegni assunti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, consegnare o vendere latte o prodotti lattiero-caseari durante l'anno di riferimento scelto dallo Stato membro interessato in applicazione del regime del prelievo supplementare nel settore lattiero.

#### Articolo 2

La domanda di indennizzo è accolta se presentata da produttori cui è stato assegnato un quantitativo di riferimento specifico definitivo a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 857/84<sup>(1)</sup>, in forza del regolamento (CEE) n. 764/89<sup>(2)</sup> il 29 marzo 1991 o, in forza del regolamento (CEE) n. 1639/91<sup>(3)</sup>, il 1° luglio 1993.

#### Articolo 3

La domanda è presentata dall'assegnatario del quantitativo di riferimento o dal suo erede o eredi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di diritto interno degli Stati membri.

#### Articolo 4

In deroga all'articolo 2, la domanda non è accolta se il produttore cui è stato attribuito definitivamente il quantitativo di riferimento in virtù del regolamento (CEE) n. 764/89 non ha rispettato l'impegno di non partecipare a programmi d'abbandono della produzione lattiera fino al 31 marzo 1992 o anteriormente a tale data ha venduto o affittato l'intera azienda.

<sup>(1)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 35.